

L.R. 22 dicembre 2020, n. 41**Disciplina delle attivita' di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate.**

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 39/1 del 10 dicembre 2020, pubblicata nel BURA 23 dicembre 2020, n. 217 Speciale ed entrata in vigore il 24 dicembre 2020)

Testo vigente

(in vigore dal 24/12/2020)

Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'[articolo 32, comma 1, della Costituzione](#) e nel rispetto delle competenze stabilite dall'[articolo 117 della Costituzione](#), tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attivita' di tatuaggio, piercing e le pratiche ad esse correlate, cosi' come individuate nel Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:
 - a) per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
 - b) piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura;
 - c) per dermopigmentazione o trucco permanente si intende un trattamento per risolvere problematiche di natura estetica inserendo granuli di pigmento di colore direttamente nel derma grazie a diverse tecniche che prevedono ricorso ad aghi molto sottili.
2. I profili professionali delle singole attivita' di operatore di piercing, operatore di tatuaggio e operatore dermopigmentista e di trucco permanente sono individuati in base al Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo.

Art. 3

(Piercing al lobo dell'orecchio)

1. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'esercizio dell'attivita' devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
2. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sicurezza e la sterilita' del procedimento.

Art. 4

(Divieti)

1. E' vietato eseguire tatuaggi, piercing, dermopigmentazione e trucco permanente ai minori di anni diciotto senza il consenso informato obbligatorio reso personalmente da tutti i soggetti che su di essi esercitano la potesta' genitoriale secondo le modalita' previste dal regolamento regionale indicato all'articolo 5.
2. E' comunque vietato eseguire dermopigmentazione, trucco permanente e tatuaggi ai minori di anni sedici e piercing ai minori di anni quattordici, fatto salvo il piercing al lobo dell'orecchio comunque autorizzato tramite consenso informato obbligatorio reso personalmente da tutti i soggetti che su di essi esercitano la potesta' genitoriale.
3. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'[articolo 5 del codice civile](#) o in parti dove la cicatrizzazione e' particolarmente difficoltosa ovvero per i tatuaggi artistici palpebra, bulbo oculare e mucose genitali e per i piercing palpebra.
4. E' vietato procedere all'eliminazione di tatuaggi in strutture non sanitarie.
5. E' vietato praticare tatuaggi e piercing sugli animali, fatta eccezione delle marche identificative.
6. I clienti hanno l'obbligo di sottoscrivere il consenso informato sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing o della dermopigmentazione.

Art. 5

(Competenze della Regione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale sono disciplinate:

- a) le informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di dermopigmentazione, tatuaggio o piercing, come previsto dal consenso informato obbligatorio di cui all'articolo, 4 comma 6;
 - b) i requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti alle attivita' di dermopigmentazione e trucco permanente, tatuaggio e piercing;
 - c) le modalita' di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonche' le cautele d'uso delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
 - d) i contenuti del consenso informato obbligatorio;
 - e) le modalita' di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti previsti all'articolo 9;
 - f) le modalita' di adeguamento alle disposizioni, previste dalla presente legge, da parte di coloro che esercitano attivita' di dermopigmentazione e trucco permanente, tatuaggio e piercing;
 - g) le modalita' per la definizione di un logo regionale da assegnare agli studi storici con almeno dieci anni di attivita' e gli ulteriori requisiti per l'attribuzione dello stesso;
 - h) le modalita' di autorizzazione e svolgimento delle manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing;
 - i) la regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante nei limiti e nel rispetto delle disposizioni del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce, per fini ricognitivi, l'elenco regionale degli operatori autorizzati disciplinandone le modalita' di tenuta; l'elenco e' pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
 3. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 2 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 1 che hanno presentato la Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA).
 4. Ai fini dell'istituzione ed implementazione dell'elenco i Comuni trasmettono annualmente i dati al Dipartimento competente della Giunta regionale.

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale di cui all'articolo 5.
2. Compete, in particolare, ai Comuni:
 - a) l'individuazione, nel rispetto della normativa statale vigente, delle specifiche modalita' per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) prevista all'articolo 7, attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all'articolo 5;
 - b) la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 11, fatta salva la competenza dell'ASL in materia di igiene e sanità pubblica;
 - c) l'irrogazione delle sanzioni previste all'articolo 12 e l'introito dei proventi che ne derivano.

Art. 7

(Esercizio dell'attivita')

1. L'esercizio dell'attivita' di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' soggetto a Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) ai sensi all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e dai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6. La SCIA e' presentata allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) del Comune ove ha sede l'attivita'.
2. Ai fini della presentazione della SCIA e' utilizzata la modulistica approvata con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di tatuaggio, piercing o dermopigmentazione deve essere designato almeno un responsabile tecnico. Il responsabile tecnico puo' essere individuato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro o di un dipendente dell'impresa in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 9. In caso di designazione di piu' responsabili tecnici almeno uno di essi garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'.
4. Copia della SCIA e' esposta nei luoghi destinati all'attivita'.
5. Chiunque esercita le attivita' di operatore di tatuaggio e operatore di piercing in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli [articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge quadro per l'artigianato) si iscrive all'albo delle imprese artigiane della Camera di Commercio competente per territorio.
6. Per l'esercizio dell'attivita' e' obbligatoria la formazione di cui all'articolo 9, nelle modalita' individuate nel Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo.
7. Il SUAP trasmette la SCIA alla ASL competente per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11.

Art. 8

(Affitto della Poltrona)

1. E' consentito al titolare dell'attivita' di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, di affittare a terzi in possesso dei requisiti professionali, di cui alla presente legge, uno spazio di lavoro all'interno dei locali del proprio studio professionale, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale vigente.
2. L'affitto della poltrona e' sottoposto ad apposita SCIA da presentarsi nelle stesse modalita' di cui all'articolo 7.

Art. 9
(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi e gli aggiornamenti obbligatori per gli operatori che esercitano l'attivita' di tatuaggio, piercing, dermopigmentazione e trucco permanente, anche in qualita' di lavoratori dipendenti, sono predisposti nell'ambito della normativa sulla formazione professionale e in base alle competenze necessarie a ciascuna qualificazione professionale.
2. Nell'ambito del tirocinio l'attivita' di tutor, quale responsabile didattico-organizzativo come descritto all'[articolo 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142](#) (Regolamento recante norme di attuazione dei princi'pi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento), puo' essere svolta esclusivamente da professionisti che operano da almeno 5 anni nel settore.
3. I percorsi formativi indicati al comma 1 sono, in particolare, finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico sanitari, di prevenzione e di tecniche artistiche, nel rispetto della normativa vigente.
4. Coloro che sono operatori di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attivita' di aggiornamento sulle tecniche artistiche, i materiali, i rischi e su ogni altra peculiarita' inherente la pratica dell'attivita'.

Art. 10
(Manifestazioni pubbliche)

1. Le manifestazioni pubbliche di tatuaggio e piercing sono autorizzate dalle competenti autorita' sanitarie locali, previa presentazione di relazione tecnica contenente il dettaglio descrittivo di tutti gli ambienti, l'illustrazione dell'allestimento standard degli stand e di eventuali aree ludico-ricreative, il dettaglio delle attrezzature monouso per l'esecuzione di tatuaggi e piercing e la planimetria dettagliata di tutta l'area interessata dalla manifestazione e comunque in base a quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lettera h).
2. Nel corso delle manifestazioni di cui al presente articolo, devono essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitarie.
3. I servizi di igiene pubblica effettuano il controllo e la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni medesime.

Art. 11
(Vigilanza e controllo)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6, fatta salva la competenza della ASL in ordine al rispetto dei requisiti igienici e sanitari.
2. Nel caso di carenze dei requisiti igienici e sanitari, la ASL indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie la ASL propone al Comune di sospendere l'attivita'.
4. Il Comune sospende l'attivita' nei casi previsti al comma 3 e qualora vengano meno gli ulteriori requisiti di cui alla presente legge e ai regolamenti regionale e comunale di cui agli articoli 5 e 6, assicurando comunque il contraddittorio.
5. Nel caso di cui al comma 4, il Comune diffida gli interessati ad adeguarsi entro il termine e secondo le procedure stabilite, nel rispetto della normativa vigente, dai regolamenti regionale e comunale indicati agli articoli 5 e 6.
6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il Comune dispone la chiusura in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.

Art. 12
(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti l'attivita' in assenza della segnalazione (SCIA) di cui all'articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
2. Chiunque eserciti l'attivita' senza aver effettuato i percorsi formativi e gli aggiornamenti, di cui all'articolo 9, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
3. Chiunque eserciti l'attivita' senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale indicato all'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.
4. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 4, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 a euro 20.000,00.
5. Chiunque esercita l'attivita' senza che sia stato designato in ogni sede dell'impresa almeno un responsabile tecnico di cui all'articolo 7 comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a

euro 3.000,00.

6. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il Comune dispone la chiusura immediata dell'attivita'.
7. Gli enti competenti all'irrogazione delle sanzioni sono i Comuni che ne introitano i relativi proventi, destinandoli anche alle attivita' di cui all'articolo 13.

Art. 13
(Campagne informative)

1. La Regione promuove, senza maggiori oneri a carico del proprio bilancio, specifiche campagne informative con il coinvolgimento delle rappresentanze dei tatuatori e piercer, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi connessi alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e contro l'abusivismo.
2. La Regione sostiene, senza maggiori oneri a carico del proprio bilancio, la promozione di attivita' di alta formazione nell'ambito del tatuaggio artistico.

Art. 14
(Norme transitorie e finali)

1. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale indicato all'articolo 5, entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale medesimo.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attivita' di tatuaggio e piercing, ivi compresi i lavoratori dipendenti, sono tenuti a partecipare obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 9, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel regolamento regionale di cui all'articolo 5, fermi restando gli adeguamenti ai requisiti previsti dal regolamento regionale da effettuarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Art. 15
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).